

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

**CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE  
TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
E IL COMUNE DI BOLOGNA.**

L'anno duemilasedici, addì 14 del mese di settembre in Bologna e nella sede della Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni n. 13,

TRA

la Città Metropolitana di Bologna nella persona del Vice-Sindaco metropolitano, *Massimo Gnudi*, nato a Bologna 27/12/1954, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F. 03428581205);

e

il Comune di Bologna nella persona del Sindaco del Comune capoluogo, *Virginio Merola*, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14/02/1955 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F. 01232710374);

**PREMESSO**

a) che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;

b) che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

c) che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, alla predetta data il Sindaco del Comune di Bologna ha assunto anche le funzioni di Sindaco metropolitano; che in base all'esito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 e successivo "ballottaggio" in data 19 giugno 2016 è stato confermato il Sindaco uscente, dunque confermato automaticamente ex lege anche nel ruolo di Sindaco metropolitano per il mandato amministrativo 2016-2021;

d) che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, "*alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la capacità auto-organizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

e) che in relazione alla Città metropolitana non sono definite, dalla normativa, specifiche indicazioni in ordine all'individuazione obbligatoria del Segretario generale, mentre lo Statuto, approvato dalla Conferenza Metropolitana nella seduta del 23 dicembre 2014, all'art. 38 ne prevede le funzioni e il ruolo, in piena applicazione delle disposizioni del TUEL in materia di Comuni e Province, risultando, d'altronde, ineludibile il presidio delle funzioni di Segreteria generale, che si ritiene opportuno siano svolte per competenza dal Segretario Generale;

f) con modifica statutaria approvata dalla Conferenza metropolitana (deliberazione n. 3 del 30/05/2016, in vigore dal 30/06/2016) è stato espressamente previsto che l'ufficio del Direttore generale e quello del Segretario generale possono essere oggetto di convenzione con il Comune capoluogo;

g) che l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare *“le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie”* con cui *“i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*, e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;

h) che in base a tali premesse con atto PG n. 49149/2015 la Città metropolitana e il Comune di Bologna avevano stipulato una convenzione per l'esercizio della funzione di Segretario generale;

i) che la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna intendono confermare quanto disposto in tale convenzione fino al termine del mandato amministrativo in corso, per dare continuità allo svolgimento in modo coordinato delle funzioni del Segretario generale, visti i vantaggi conseguiti in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni e risparmi di spesa;

l) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

m) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. 33 assunta dal Consiglio metropolitano di Bologna in data 13 luglio 2016;

- con deliberazione P.G. n.241942/2016 assunta dal Consiglio comunale di Bologna in data 5 settembre 2016.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

## **ART. 1 - Oggetto della Convenzione**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Bologna (d'ora in poi Comune), si convenzionano per avvalersi nei rispettivi enti, della figura del medesimo Segretario Generale alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

## **ART. 2 - Titolarità dell'ufficio**

Il Segretario della Città metropolitana è individuato nel Segretario titolare del Comune.

## **ART. 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal/dai Vicesegretario/i individuati tra i vicesegretari rispettivamente in servizio presso ciascuno dei due enti convenzionati.

La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune.

## **ART. 4 - Trattamento economico del Segretario**

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco determina gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

## **ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro**

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 80% della spesa sarà a carico del Comune ed il 20% della spesa sarà a carico della Città metropolitana.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dal Comune, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana.

Il Comune invierà semestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

Il Comune potrà chiedere, semestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.

La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Comune di Bologna ponendo le eventuali spese a carico dell'ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

#### **ART. 6 - Durata e cause di scioglimento**

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, cessando la propria vigenza al sessantesimo giorno dalla proclamazione del Sindaco.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

#### **ART. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dagli atti di approvazione degli organi di governo dei rispettivi enti, sarà trasmessa all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Il Vice Sindaco metropolitano  
*Massimo Gnudi*

COMUNE DI BOLOGNA  
Il Sindaco  
*Virginio Merola*